



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 4 febbraio 2022

Prot.228/GE/ff

Al Ministero della Transizione Ecologica
Direzione Generale CRESS
PEC: CRESS@pec.minambiente.it

Oggetto: Interpello ex art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006.
Istanza in merito alla proroga del periodo transitorio, previsto all'art. 22, comma 2, del D.lgs. 17 febbraio 2017 n. 42, al fine di consentire l'iscrizione nell'elenco dei tecnici in acustica dei diplomati che non siano riusciti a completare il periodo quadriennale di attività professionale in materia (art. 22, co. 2 lett. a) a causa delle misure restrittive nell'esercizio delle attività economiche dovute al periodo emergenziale legato al COVID-19.

L'articolo 21 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico, a norma dell'articolo 19, comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e h) della legge 30 ottobre 2014, n. 161", in vigore dal 19 aprile 2017, ha istituito, presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, l'elenco nominativo dei soggetti abilitati a svolgere la professione di tecnico competente in acustica, sulla base dei dati inseriti dalle Regioni o Province autonome, definendo le modalità di presentazione della domanda di iscrizione.

Il successivo articolo 22 D.lgs. cit. dispone che, *"In via transitoria, per un periodo di non più di cinque anni dalla data del presente decreto (ovvero fino al 19 aprile 2022, ndr), all'elenco di cui all'articolo 21 può essere iscritto chi è in possesso del diploma di scuola media superiore ad indirizzo tecnico o maturità scientifica e dei seguenti requisiti:*

a) aver svolto attività professionale in materia di acustica applicata per almeno quattro anni, decorrenti dalla data di comunicazione dell'avvio alla regione di residenza, in modo non occasionale, in collaborazione con un tecnico competente ovvero alle dipendenze di strutture pubbliche di cui all'articolo 2, comma 8, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, attestata da idonea documentazione. La non occasionalità dell'attività svolta è valutata tenendo conto della durata e della rilevanza delle prestazioni relative ad ogni anno".

Per quanto precede, la maggioranza dei candidati all'iscrizione nell'elenco dei tecnici in acustica non è riuscita a maturare il requisito professionale e non riuscirà a maturarlo entro il 19 aprile 2022 (data di conclusione del periodo transitorio quinquennale), a causa delle disposizioni emergenziali che, dall'8 marzo 2020, hanno immobilizzato il sistema economico-produttivo nazionale e che, per conseguenza, hanno impedito che i diplomati potessero svolgere l'attività professionale, richiesta dalla legge.

Peraltro, tali attività, come recita l'articolo 22 comma 2 D.Lgs. 42/2017 si compendiano in:

- 1) effettuazione di misure in ambiente esterno ed abitativo unitamente a valutazioni sulla conformità dei valori riscontrati ai limiti di legge;
- 2) partecipazione o collaborazione a progetti di bonifica acustica;
- 3) redazione o revisione di zonizzazione acustica;



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – Fax +39 06.42.00.84.44/5 – www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

Roma, 4 febbraio 2022

Prot.228/GE/ff

- 4) redazione di piani di risanamento;
- 5) attività professionali nei settori dell'acustica applicata all'industria ovvero acustica forense.

Inoltre, le Regioni e le Province Autonome hanno affrontato stante la necessità di gestire a livello territoriale le misure di prevenzione epidemiologica, nonché le emergenze della sanità e quindi la stessa attività di verifica dell'idoneità dei titoli di studio e dei requisiti professionali, prevista dalla disposizione, ha dovuto confrontarsi con altre priorità.

Infine, da un punto di vista normativo, il periodo transitorio di cinque anni potrebbe ritenersi meramente ordinatorio, in quanto nel testo non vi è menzione di eventuali conseguenze derivanti dal mancato rispetto dello stesso e, a contrario, in assenza di espresse indicazioni in ordine alla sua natura perentoria.

D'altronde, il precetto costituzionale, contenuto all'art. 4, che riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e la promozione delle condizioni affinché rendano effettivo questo diritto, potrebbe animare l'attività esecutiva dell'Ill.mo Dicastero, che, con il proprio intervento, consentirebbe di fatto la rimozione degli ostacoli di carattere congiunturale ed eccezionale, che hanno condizionato la vita del Paese e, nel caso specifico, reso gravoso, se non impossibile, l'esercizio del diritto al lavoro e la formazione professionale degli aspiranti tecnici in acustica ambientale diplomati.

Pertanto, con la presente istanza si chiede una proroga del termine quinquennale, stabilito dall'art. 22 comma 2, del D.lgs. 42/2017, di durata almeno triennale, onde consentire ai diplomati che hanno iniziato il percorso professionale di maturazione del requisito per almeno quattro anni di attività tecnica in matrice di acustica ambientale di perfezionare il percorso e conseguire il titolo per l'iscrizione nell'elenco ministeriale dei tecnici in acustica ambientale, di cui all'art. 21 D.Lgs. 42/2017

Si confida in un sollecito riscontro della presente istanza, anche in considerazione della circostanza che le disposizioni di cui all'art. 3-septies del D.Lgs. 152/2006 sono state previste proprio come misure di accelerazione e snellimento delle procedure e che l'individuazione tempestiva dei criteri richiesti incide direttamente sulla possibilità immediata di disporre e maturare i requisiti professionali richiesti dalla legge.

Cordiali saluti

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
(Antonio Daniele Barattin)

IL PRESIDENTE
(Giovanni Esposito)